

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (MOCA)

Con la presente si dichiara che i tubi:

### 912873.....00 ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF

- sono idonei al contatto con alimenti acquosi, acidi, alcolici (fino a 20%) e secchi per i quali sono previsti i simulanti A, B, C ed E per un contatto ripetuto massimo di 1 ora alla temperatura massima di 70°C.
- sono idonei al contatto con alimenti oleosi e/o grassi per i quali sono previsti i simulanti D2 per un contatto ripetuto massimo di 30 minuti alla temperatura massima di 40°C;
- sono idonei al contatto con Latte e bevande a base di latte intero, parzialmente disidratato e parzialmente o totalmente scremato per un contatto ripetuto massimo di 30 minuti alla temperatura massima di 40°C.

I tubi sono dispositivi idonei al passaggio di fluidi e pertanto non devono essere utilizzati per la conservazione di prodotti alimentari. Evitare il contatto degli alimenti con le testate e la superficie esterna del tubo.

La sterilizzazione dei tubi deve essere eseguita prima dell'uso a carico dell'utilizzatore.

I prodotti sono totalmente costituiti in Poliuretano trasparente esente da ftalati<sup>(1)</sup> con spirale di rinforzo in acciaio incorporata. Superfici interna ed esterna lisce.

Nota <sup>(1)</sup> non formulato con:

DINP di isononyl phthalate CAS 28553-12-0 / 68515-48-0

DEHP bis (2 ethylhexyl) phthalate CAS 117-81-7

DNOP di-n-octyl phthalate CAS 117-84-0

DOTP Bis (2-ethylhexyl) terephthalat CAS 6422-86-2

DiBP di isobutyl phthalate CAS 84-69-5

BBP benzyl butyl phthalate CAS 85-68-7

DBP dibutyl phthalate CAS 84-74-2

DIDP diisodecyl phthalate CAS 26761-40-0

DnHP dihexyl phthalate CAS 84-75-3

DPHP di (2 propyl heptyl) phthalate CAS 53306-54-0

### SONO CONFORMI

alla seguente **Legislazione Europea**: Regolamento 1935/2004/CE; Regolamento 1895/2005/CE (derivati epossidici); Regolamento 2023/2006/CE (GMP); Regolamento 10/2011/UE e agg.

ed alla seguente **Legislazione Italiana**: - Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche  
- Decreto Presidente Repubblica n. 777 del 23/08/1982 e succ. agg. e modifiche

I tubi sopra citati sono stati fabbricati esclusivamente con sostanze (monomeri, pigmenti ed additivi) indicate nelle liste positive della suddetta legislazione. Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e sono di seguito elencate:

NOME	Rif. No	Cas No	SML (mg/kg)
Sostanza non dichiarabile n°: 1, 2	(*)	(*)	(*)

(\*) composti sotto vincolo di segretezza e non dichiarati dal fornitore; trattati in maniera riservata.

### Condizioni di prova (migrazioni specifiche):

Simulante B: acido acetico al 3% in soluzione acquosa

Tempo e Temperatura: 1 ora a 70°C (uso ripetuto)

Simulante C: etanolo al 20% in soluzione acquosa

Tempo e Temperatura: 1 ora a 70°C (uso ripetuto)

Simulante E: ossido di polifenilene modificato (MPPO)

Tempo e Temperatura: 1 ore a 70°C (uso ripetuto)

Simulante D2: olio d'oliva rettificato

Tempo e Temperatura: 30 min a 40°C (uso ripetuto)

Latte <sup>(2)</sup>

Tempo e Temperatura: 30 min a 40°C (uso ripetuto)

I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in base al Regolamento 10/2011/UE (all.to III tabella 1 e all.to V tabella 3) e succ. agg..

Nota <sup>(2)</sup> migrazione globale eseguita nel simulante D1.

Le prove analitiche sono state condotte in accordo con il Regolamento 1935/2004/CE, Regolamento 10/2011/EU ed il DM 21/03/1973 sul liquido proveniente dal contatto con un campione rappresentativo in modalità "Article Filling" (per riempimento) con massimo rapporto superficie di contatto / volume di 2 (dm<sup>2</sup>/dl) e 0,25 (dm<sup>2</sup>/g) (simulante E) rispettando le condizioni di prova sopra menzionate. Per verificare la conformità alle normative, i calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm<sup>2</sup> di materiale.

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento 10/2011/UE comma 3, lettere a e b e dal DM 21/3/1973.

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni (metalli, ammine aromatiche primarie) e le sostanze sopra indicate, rispettano i limiti della stessa normativa aggiornata al Regolamento 1245/2020/UE. Conformemente con quanto dichiarato dai nostri fornitori inerenti le materie prime utilizzate nell'attuale formulazione dei tubi sopra indicati, le sostanze definite "Biocidi" (Regolamento 528/2012/UE e succ. agg.) non sono intenzionalmente aggiunte durante la produzione del tubo.

Additivi a doppio uso. Nei tubi non sono presenti sostanze regolate dal Regolamento 1333/2008/CE (additivi alimentari) e succ. agg. e dal Regolamento 1334/2008/CE (aromi) e succ. agg.

Quanto dichiarato si riferisce solo all'idoneità al contatto con sostanze alimentari con le limitazioni sopra indicate

Questa dichiarazione verrà aggiornata in caso di cambiamenti formulativi e/o se i riferimenti legislativi saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Daverio, 28.03.2022

Amministratore Delegato / CEO

  
Alessandro CERUTTI